



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



**Alunna subisce frattura a scuola per una sedia difettosa.
La Corte d'Appello condanna la scuola a oltre €. 6.000 di risarcimento.
"Mancata vigilanza"**

Incidente avvenuto in una sala teatro di una scuola primaria.

Nel primo pomeriggio di una giornata di ottobre, nel 2014, una bambina riportò un grave infortunio alla mano mentre cercava di liberare la mano dal sedile difettoso della platea in cui si era incastrata.

La ferita, che si rivelò subito complessa, costrinse la minore al pronto soccorso e a una serie di visite specialistiche per una frattura al dito della mano sinistra.

I genitori, titolari della responsabilità genitoriale, si rivolsero alla giustizia per ottenere il riconoscimento del **danno biologico** e il giusto risarcimento, avviando una controversia con il Ministero competente e con l'istituto scolastico.

La controversia e la valutazione della Corte

Il primo grado di giudizio vide il Tribunale di Napoli escludere la responsabilità del personale scolastico. I giudici individuaron la vicenda come caso fortuito, sostenendo che la lesione subita non fosse preventivabile dalla scuola, anche con la dovuta diligenza. La motivazione si articolò sulla mancata prova specifica di negligenza nella manutenzione delle sedie e sulla assenza di pericolo derivante dall'arredo scolastico.

Al centro dello scontro giuridico, però, persistette il principio di vigilanza e la responsabilità istituzionale sull'incolumità degli studenti:



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



la norma impone alla scuola di adottare tutte le misure per garantire la sicurezza degli alunni durante l'attività didattica.

Nel procedimento d'appello, la Corte di Napoli ha analizzato dettagliatamente la normativa di riferimento, le tabelle delle lesioni ministeriali e la documentazione sanitaria. Particolarmente incisiva la disamina del giudice sull'obbligo di vigilanza, che *"implica l'adozione degli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni, anche in relazione alle condizioni ordinarie ed eccezionali degli ambienti scolastici"*.

Viene così richiamata la violazione delle norme tecniche sull'edilizia scolastica, elemento centrale nella motivazione della sentenza di riforma.

Condanna, danni e riflessi sui rapporti scuola-famiglia
--

La Corte ha riconosciuto, per la minore, una inabilità temporanea di 15 giorni totale e 25 giorni al 50%, fissando il danno biologico al 2%. L'applicazione della normativa in materia ha portato alla liquidazione di una somma complessiva di €. 6.019,50, a cui si aggiungono gli interessi compensativi calcolati dal momento dell'illecito. L'onere del risarcimento e delle spese processuali grava, secondo la decisione definitiva, esclusivamente sull'amministrazione statale, riaffermando il principio secondo cui le condotte degli insegnanti sono riferibili direttamente allo Stato e non alle singole istituzioni scolastiche.